

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Dott. Giorgio Lalle

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 5/2016 nei confronti di:

ROBERTO FERRARIO

* * *

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, pervenuta per il tramite della Segreteria Federale il 31.3.2016, della segnalazione inoltrata dal Sig. Cristian Pozzi, in qualità di Presidente della Giuria giudicante il concorso tipo C, tenutosi in Verolanuova (BS) presso il “C.I. Scuderia Cascina San Giorgio Onlus” in data 6.3.2016, venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti la mancata identificazione di un cavallo partecipante alla suindicata gara.

In particolare, il Sig. Pozzi riferiva di essere stato informato dalla Giuria, durante lo svolgimento della categoria C115, che vi era incertezza sulla identità del cavallo di nome Issu Des Halles (n. F.I.S.E. 26875T), montato dal Sig. Roberto Ferrario (n. tessera F.I.S.E. 008904/B), e che, a seguito di apposito controllo effettuato insieme al Veterinario di Servizio, Dr. Riccardo Rossi, era emerso che l'equino “non risultava corrispondere alla descrizione segnaletica” e che il Cavaliere non era stato in grado di produrre “un documento idoneo del cavallo montato” ;

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del predetto Regolamento, avendo ritenuto sussistere un comportamento anti-regolamentare, apriva procedimento nei confronti di Roberto Ferrario e fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 9.4.2016, concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

In via istruttoria chiedeva, altresì, di acquisire il verbale del Veterinario di Servizio, Dr. Riccardo Rossi ed una relazione circostanziata del Presidente di Giuria, Cristian Pozzi.

In seguito alla tempestiva comunicazione del provvedimento, perveniva ritualmente la memoria difensiva del Sig. Ferrario.

* * *

Dalla documentazione acquisita, dotata di fede privilegiata, emerge, con tutta evidenza, che il cavallo effettivamente partecipante alla gara, sottoposto al controllo del Presidente di Giuria e del Veterinario di Servizio, non possa identificarsi con quello di nome Issu Des Halles, regolarmente iscritto.

La irregolare sostituzione dell'equino, d'altra parte, è confermata dallo stesso comportamento assunto dal suo cavaliere che ha dimostrato di non avere avuto alcuno spirito collaborativo con il Presidente di Giuria atteso che, alle sue richieste di spiegazioni, ha persistito nel dichiarare che il cavallo partito in gara fosse proprio Issu Des Halles e che quest'ultimo "lo stava disturbando durante la sua preparazione in campo di prova".

Inoltre, ciò che più rileva ai fini della qualificazione della sua condotta come scorretta, affatto diligente e contraria a buona fede, è la circostanza che il Ferrario non disponesse di alcun documento di riconoscimento del cavallo montato.

Ciò premesso, va osservato che:

- ai sensi dell'art. 1 del R.N.S.O., "il cavaliere è responsabile della partecipazione alle gare a lui consentite sia in relazione al suo tesseramento che ai cavalli montati";
- l'art. 2.2. del Reg. cit. prevede che "sotto pena di squalifica i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo, devono essere iscritti ai ruoli federali";
- l'art. 2.3. del Reg. cit., prevede, altresì, che "ai fini della partecipazione a qualsiasi gara di un concorso, è obbligatorio avere al seguito originale del libretto segnaletico, comprovante l'iscrizione del cavallo stesso nei ruoli federali" e che "il

documento dovrà essere esibito qualora richiesto dal Presidente di Giuria, dalla Segreteria di concorso o dal Veterinario di Servizio”.

Orbene, è indubbia la violazione delle surriportate disposizioni da parte del Sig. Ferrario, la cui condotta è stata, oltretutto, contraria ai doveri fondamentali di correttezza, lealtà e proibità previsti dall'art. 1, primo comma, del Regolamento di Giustizia e dal Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

A tale riguardo, non assume alcun rilievo l'ammissione di responsabilità contenuta nella sua memoria difensiva nella quale riconosce, solo ora (non essendo stato ciò riferito dal Presidente di Giuria), di aver sostituito il cavallo iscritto, in quanto infortunato, con un altro del tutto diverso.

Per contro, ben avrebbe potuto chiedere alla Giuria di essere autorizzato alla sua sostituzione, esibendo il documento identificativo del nuovo cavallo montato e procedendo alla sua regolare iscrizione presso la Segreteria del concorso, anziché perseverare nel vano tentativo di inganno intrapreso.

Pertanto, seppur tale successivo ravvedimento risulta apprezzabile e di buon auspicio per il comportamento che andrà ad assumere in futuro, non può influire sulla decisione di Questo Giudice in ordine alla gravità dei fatti accertati di cui si è reso responsabile.

P.Q.M.

Il GSN irroga al tesserato **Roberto Ferrario** la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per il periodo di mesi tre, ex art.6 lettera e) del Regolamento Giustizia vigente.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 9.4.2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Dott. Giorgio Lalle